Il giorno 29 luglio 2009

tra

Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A.

e

le OOSS

premesso che:

- con l'accordo del 23 marzo 2009 Intesa Sanpaolo S.p.A., nella sua qualità di Capogruppo e anche in nome e per conto di IMIFIM S.p.A. (società che ha successivamente assunto la denominazione di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A., entrando a far parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo), a conclusione delle procedure di legge e di contratto ha definito con le proprie OOSS un accordo relativo alle ricadute sul rapporto di lavoro con il proprio personale del trasferimento di rami d'azienda da Intesa Sanpaolo S.p.A. ad Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A.;
- in tale accordo è stato previsto all'art. 3, in linea di principio, per il personale ceduto, che il passaggio dei rapporti di lavoro avvenisse "con assoluta invarianza delle norme e dei trattamenti applicati, posto che Intesa Sanpaolo Group Services sarà destinataria della Contrattazione Collettiva Nazionale del settore del Credito ed applicherà a tutto il personale (anche di futura assunzione) i trattamenti economici e normativi nonché gli accordo tempo per tempo vigenti presso la Capo Gruppo Intesa Sanpaolo";
- in materia di previdenza complementare peraltro l'accordo si limita a definire le regole da seguire per il personale oggetto del trasferimento di azienda già iscritto a forme di previdenza complementare presso la Capo Gruppo Intesa Sanpaolo;
- occorre pertanto definire, nel rispetto del citato principio generale, le regole da applicare in materia non solo nei confronti dei lavoratori che sono stati assunti e che saranno assunti "ex novo" da Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. con inquadramento tra le Aree professionali ed i Quadri Direttivi, ma anche e più in generale per quel dipendenti della medesima società inquadrati allo stesso modo che, non iscritti a forme di previdenza complementare, intendessero iscriversi;

e considerato altresi che

- al fine di garantire le prestazioni di previdenza complementare ai propri dipendenti di nuova assunzione inquadrati tra le Aree Professionali e tra i Quadri Direttivi la Capo Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. aderisce al Fondo Pensioni per il Personale non dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa (di seguito FAPA di Gruppo);
- sulla base dello statuto del FAPA di Gruppo, di cui le Parti hanno preso atto, è consentito alle Società del gruppo Bancario Intesa Sanpaolo aderire al fondo stesso per le citate categorie di personale previo apposito accordo sindacale;

hanno convenuto quanto segue.

- le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2. Le Parti, con il presente accordo sindacale, nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto del FAPA di Gruppo, convengono di aderire al FAPA stesso per consentire la fruizione del trattamento di previdenza complementare al personale di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. non appartenente alla categoria dei Dirigenti e non iscritto ad altre forme di previdenza complementare che prevedano già una contribuzione aziendale al medesimo titolo.

Conseguentemente:

A. ciascuno dei dipendenti di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. che, assunto dalla medesima società con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato professionalizzante o comunque a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi, ha superato alla data di sottoscrizione del presente accordo il periodo di prova senza essere iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare potrà aderire al FAPA di Gruppo, con decorrenza ed effetto dal 1° 1 agosto 2009, per il tramite dell'apposita modulistica, da far pervenire debitamente compilata e

Three

7

A Trans

sottoscritta alle competenti strutture della Banca dal 1" agosto fino a tutto il 30 settembre 2009, vincolandosi a corrispondere mensilmente, a far tempo dal 1" agosto p.v., un contributo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR e la quota di TFR prevista per la tipologia di iscritto dalla modulistica stessa, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A., correlativamente, corrisponderà al FAPA di Gruppo, a far tempo dalla stessa data di iscrizione, per ciascuno dei predetti dipendenti, con cadenza mensile, un contributo a proprio carico pari al 2% della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR:

B. nei confronti del personale, assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato o contratto a termine di durata pari o superiore a 9 mesi da Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. successivamente alla data di stipula del presente accordo, che manifesterà la propria volontà di aderire al FAPA di Gruppo entro 30 giorni dal superamento del periodo di prova utilizzando la citata modulistica, l'iscrizione decorrerà dalla data di assunzione, ferma restando l'applicazione delle altre regole di cui sub A, in ordine a misura e tempi del versamento della contribuzione e del TFR;

C. al personale di cui alle lettere A. e B. che non manifestasse la propria volontà di aderire al FAPA di Gruppo nei termini rispettivamente indicati, sarà data la facoltà di aderire successivamente al FAPA stesso, con decorrenza del versamento mensile della contribuzione e della prevista quota di TFR -nelle misure di cui sub A.- dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della domanda di iscrizione, senza versamenti retroattivi.

FABINA FISAC

PIBA CISCU

SINFUB Many

-

Ofundo